

S.A.P. NA. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI a socio unico S.p.A.  
Sede legale : Piazza Matteotti,1 - 80133 Napoli Capitale Sociale 3.000.000,00 € I.V.  
C.F./P.IVA 06520871218

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI AL N. 820632

### DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il giorno sette del mese di Gennaio dell'anno duemiladiciannove, presso gli uffici della sede operativa siti in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi, 37/E, l'Amministratore Unico della S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A., Dott. Gabriele Gargano, il quale,

- visto il D.lgs. 36/2003 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.lgs. 50/2016 abrogativo del D.lgs.163/2006 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.L. 195/2009;
- vista la Legge n° 26 del 26 febbraio 2010, conversione in legge con modificazioni del D.L. 195/2009 recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania, e ss. mm. e ii.;
- vista la Legge n° 1 del 24 Gennaio 2011 conversione in legge, con modificazioni, del DL 196/2010 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania, e ss. mm. e ii.;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia di Napoli N° 144 del 17 Marzo 2010;
- vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" G.U.R.I. Serie Generale n.81, del 07.04.2014;
- visto l'art. 1 c. 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56 afferente al subentro nei rapporti attivi e passivi della Città Metropolitana di Napoli alla Provincia di Napoli a partire dal 1° Gennaio 2015;
- vista la Legge Regionale n. 14 Regione Campania del 26 maggio 2016 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" e ss. mm. e ii.;
- visto l'art. 16 comma 7 della Legge Regionale n. 22 Regione Campania del 08.08.2016;
- vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss. mm. e ii.;
- visto il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e ss. mm. e ii."
- visto il decreto legislativo n. 97/2016, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss. ii. e mm.;
- visto lo Statuto Aziendale di cui all'Assemblea del Socio Unico del 27 Aprile 2017, giusta Delibera del Sindaco Metropolitano n. 226 del 15 dicembre 2016 ex art. 26 co. 1 del Dlgs 175/2016, approvata dal Consiglio Metropolitano il 05.04.2017;
- visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- visto il Regolamento Generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2018;
- visto il Regolamento interno per le Assunzioni RE.02.2013 emesso con Disposizione Organizzativa n. 010 del 25.11.2013;

## CONSIDERATO

- che lo Statuto Societario richiede, all'Art. 13, un'adeguata strutturazione della Società al fine di raggiungere precisi obiettivi, il conseguimento degli indirizzi strategici, operativi e gestionali applicando criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché un'adeguata analisi del risk management e piano economico delle attività in coerenza con gli obiettivi del Socio Unico, Città Metropolitana di Napoli;
- che nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto, questa SAPNA SpA ha provveduto, con determinazione dell'Amministratore Unico del 09.03.2018, alla stipula, in data 08.05.2018 reg. 1941/3, di una Convenzione per Ricerca con il dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, per l'esecuzione di una *"due diligence"*, con lo scopo di eseguire *la migliore ottimizzazione possibile delle risorse e dei processi, per meglio calibrare, collocare ed utilizzare le risorse umane e strumentali esistenti nella Società, attraverso valutazioni, analisi e metodologie oggettive applicate nel rispetto della norma cogente, il corretto dimensionamento delle varie aree aziendali, sia in termini di risorse collocate che di validità ed efficienza del processo industriale, nonché di mezzi disponibili, in rapporto alle attività richieste dal compito istituzionale;*
- che, alla data della stipula della citata Convenzione, nella dotazione organica di questa SAPNA SpA era sussistente la figura apicale di un Direttore Tecnico, inquadrata come Dirigente, alla quale veniva affidata la gestione, supervisione e organizzazione tecnica - con particolare riferimento alla materia ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e ss. mm. e ii. - abilitato a compiere le azioni necessarie agli adempimenti tecnici e gestionali, nell'ambito dell'area tecnica, per il raggiungimento dello scopo Sociale, statutariamente previsto per questa SAPNA SpA, inclusa la sottoscrizione professionale di progetti;
- che il suddetto Direttore Tecnico, assunto alle dipendenze della SAPNA SpA e inquadrato come Dirigente, con rapporto di lavoro a tempo determinato, esauriva il proprio incarico contrattualmente previsto il giorno 10.06.2018;
- che, pertanto, con determinazione dell'Amministratore Unico della SAPNA SpA del 06.06.2018 si è inteso pubblicare, in pari data, un *Avviso di selezione pubblica per titoli e colloqui per il conferimento della posizione, a tempo determinato per mesi 12, di Direttore Tecnico*, con scadenza il 06.07.2018, al fine di poter individuare un soggetto idoneo al ricoprimento della posizione richiesta, provvedendo altresì alla proroga, con determina del 11.06.2018, dell'incarico al Direttore Tecnico in scadenza, limitatamente alla sola durata della selezione pubblica, al fine di assicurare la continuità tecnica del pubblico servizio, la cui interruzione sarebbe incompatibile con il mandato istituzionale ex-lege a cui la SAPNA SpA è obbligatoriamente preposta;
- che, nella prosecuzione dell'iter amministrativo avviato con la predetta Selezione pubblica, con determinazione dell'Amministratore Unico della SAPNA SpA del 15.10.2018, è stata nominata la Commissione esaminatrice per la valutazione dei candidati la quale, alla data della presente determinazione, ha ancora in essere le procedure di selezione concorsuali previste dal Bando e di valutazione delle candidature pervenute;
- che, nel frattempo, il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, faceva pervenire un elaborato riportante il *"Report Finale"* quale esito conclusivo della due diligence, così come previsto dall'art. 6 della Convenzione, acquisito agli atti con prot. 0008751 in data 10.10.2018;
- che il detto *"Report Finale"* è stato oggetto di presentazione in una specifica riunione interna tenutasi in data 06.11.2018 tra i soggetti apicali e l'organo amministrativo e che, dall'analisi dello studio riportato nello stesso, è emerso che la SAPNA SpA, con particolare riferimento all'area tecnica, necessita di una verifica dell'organizzazione unita ad una opportuna valutazione degli incarichi e delle posizioni apicali, al fine di conseguire il miglior vantaggio possibile per l'Amministrazione;

M

- che in data 21.12.2018 con nota di indirizzo sull'organizzazione aziendale prot. RU0165792 acquisita al prot. SAPNA 00117652 in pari data, il Socio Unico Città Metropolitana di Napoli, nell'invitare ad "...avviare un processo di reingegnerizzazione volto ad individuare un nuovo modello organizzativo..." evidenziava, tra l'altro, che "...in merito alla procedura avviata per l'individuazione di un Direttore Tecnico, si invita a valutare l'opportunità di proseguire, in considerazione del fatto che all'esito della riorganizzazione la figura posta a bando potrebbe non risultare più necessaria o quanto meno non più rispondente alle nuove esigenze dell'Azienda...."

- che il procedimento di pubblica selezione è ancora in fase di svolgimento e che i candidati hanno acquisito solo una posizione di mera aspettativa di fatto, non essendosi ancora prodotto alcun effetto in capo ad essi e quindi alcuna garanzia di stabilità di eventuali posizioni di vantaggio;

- che è orientamento giurisprudenziale consolidato che la pubblica amministrazione sia titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compreso il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990 (cit. Cons. di Stato, Sez. III, Sent. N. 4554/2011);

- che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela (cit. Cons. di Stato, Sez. VI, parere N. 4756/2002); nonché l'adeguatezza delle motivazioni sussistenti per un provvedimento di revoca solo quando incide su posizioni precedentemente acquisite dal privato (cit. Cons. di Stato, Sez. V, Sent. N. 280/2012 e Sez. I, Sent. N. 2932/2013);

- che, in ipotesi di revoca del bando di Selezione pubblica in parola, al partecipante candidato non spetta alcun risarcimento né l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies della L. 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole tra i quali non rientra il bando di concorso (cit. TAR Puglia, sent. 1437/2016, Cons. di Stato sent. N. 2838/2013, TAR Lazio Roma, sent. 6024/2012, TAR Campania Napoli, sent. 1646/2012);

- che, alla luce della *due diligence* eseguita dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - ovvero di quanto proposto nel "*Report Finale*" circa la necessità di una rimodulazione della struttura aziendale - si è avviato un processo di mutamento dello scenario strategico-organizzativo e delle correlate esigenze, sottese anche alla identificazione delle competenze necessarie a questa SAPNA SpA, che pertanto non saranno esclusivamente di carattere tecnico-specialistico bensì anche caratterizzate da contenuti giuridici-amministrativi;

- che, attesa l'evidenza del pubblico interesse circa la necessità di una rimodulazione della struttura aziendale, ricorrono pertanto i presupposti degli elementi in fatto e in diritto comportanti la necessità di provvedere all'annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 nonies, comma 1 della Legge 241/1990 nonché alla revoca ex art. 21-quinquies, primo alinea della Legge 241/1990 della Selezione Pubblica per titoli e colloqui per il conferimento della posizione, a tempo determinato per mesi 12, di Direttore Tecnico, con scadenza il 06.07.2018 di cui alla determinazione dell'Amministratore Unico della SAPNA SpA del 06.06.2018;

*per quanto sopra premesso, visto e considerato*

M

## DETERMINA

- di annullare d'ufficio in autotutela ex art. 21-nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990 e la revoca ex art. 21-quinquies, primo comma, della Legge 241/1990, della pubblica selezione per *n. 1 posto di Direttore Tecnico da inquadrare come Dirigente, alle dipendenze di questa SAPNA SpA, a tempo determinato, per la durata di mesi 12 (dodici) prorogabili secondo termini di Legge* di cui alla determinazione dell'Amministratore Unico di questa SAPNA SpA del 06.06.2018;
- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per l'emanazione dei conseguenziali provvedimenti derivanti dall'annullamento d'ufficio ed alla revoca del citato bando di Selezione Pubblica e di tutti gli atti ad esso connessi e/o conseguenti, incluse le pubbliche comunicazioni;

## DISPONE

- all' Ufficio Affari Generali di dare comunicazione della presente determina al RUP incaricato;
  - all'Ufficio Affari Generali di dare comunicazione della presente determina all'Ufficio Amministrazione del Personale, nella persona della dott.ssa Stefania Giunto;
  - che la presente determina venga trascritta sul "Libro delle Determinazioni" dell' Amministratore Unico.
- Copia verrà inviata per conoscenza al Socio Unico ed al Collegio Sindacale.

L'Amministratore Unico



---